

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 dicembre 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1998, n. 22.

Modifica della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 .Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1998, n. 23.

Modifica della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22, recante:  
 Norme per la definitiva sistemazione delle fasce frangivento  
 in Agro Pontino ..... Pag. 3

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 23.

Integrazione alla legge regionale 17 maggio 1995, n. 111,  
 recante: formazione professionale ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 24.

Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 13 gennaio 1997,  
 n. 2, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche di cui  
 alla legge n. 36/1994» ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 25.

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agri-  
 coltura, foreste e alimentazione conferite alla Regione dal  
 decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 26.

Assegnazione di contributi al comune di Isola del Gran Sasso  
 interessato alle celebrazioni del Giubileo 2000 per interventi  
 di completamento, ammodernamento e sistemazione acque-  
 dotti, fognature, opere igienico sanitarie e connesso arredo  
 urbano ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicem-  
 bre 1995, n. 134, così come modificata dalla legge regionale  
 25 ottobre 1996, n. 95, avente per oggetto: «Istituzione del  
 fondo regionale della montagna» ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 28.

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 1 della legge  
 regionale 6 maggio 1996, n. 26, relativa ad opere acquedot-  
 tistiche ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 19/1977,  
 68/1978 e n. 60/1983 concernenti provvidenze a favore dei  
 nefropatici ..... Pag. 8

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 1998, n. 30.

Interpretazione autentica legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) . Pag. 9

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 31.

«Modifiche alla legge regionale 1° giugno 1996, n. 29, sull'istituzione dell'agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo» ..... Pag. 10

## REGIONE SARDEGNA

## LEGGE REGIONALE 29 luglio 1998, n. 23.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna ..... Pag. 11

## REGIONE PUGLIA

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 22.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 ..... Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 23.

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica ..... Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 24.

Modifica degli articoli 12 e 43 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 «Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici» ..... Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 25.

Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, art. 38 ..... Pag. 30

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 26.

Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia ..... Pag. 30

## REGIONE CALABRIA

## LEGGE REGIONALE 22 settembre 1998, n. 10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998-2000 della Regione Calabria (legge finanziaria) ..... Pag. 31

## LEGGE REGIONALE 22 settembre 1998, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 ..... Pag. 31

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1998, n. 22.

**Modifica della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13*

1. Al n. 3) della lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 sono abrogate le seguenti parole: «acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 luglio 1998

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 giugno 1998.*

98R0852

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1998, n. 23.

**Modifica della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22, recante: Norme per la definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22*

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

«2. Il valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo è quello risultante dalla stima effettuata dal competente ufficio dell'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio (ARSIAL).».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 luglio 1998

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 giugno 1998.*

98R0853

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 23.

**Integrazione alla legge regionale 17 maggio 1995, n. 111, recante: formazione professionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella legge regionale 17 maggio 1995, n. 111, concernente «Formazione professionale», sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

1. Nell'art. 22, comma 1, dopo le parole «quota di finanziamento da riservare», le parole «ad appalto concorsivo» sono sostituite dalle parole «ad affidamenti mediante le procedure di evidenza pubblica contemplate dalla vigente normativa comunitaria e statale».

Art. 3.

1. Nell'art. 23, comma 2, lett. a), il periodo successivo alle parole: «delle Università» è sostituito dalle parole «riservato a tal fine nello schema annuale di piano delle attività formative risorse fino a lire 5 miliardi. Nello stesso articolo il comma 4 è soppresso».

Art. 4.

1. Nell'art. 29, al comma 2, dopo le parole «40% delle risorse disponibili mediante», le parole «appalto concorsivo» sono sostituite dalle parole «le procedure di evidenza pubblica contemplate dalla vigente normativa comunitaria e statale». Nel comma 3 le parole «il 60%» sono sostituite dalle parole «fino al 60%», le parole «nonché la parte eventualmente non aggiudicata della quota di cui al precedente comma 2» sono soppresse.

## Art. 5.

1. All'affidamento di servizi di formazione professionale il cui valore sia inferiore a 200.000 ECU, ivi compresi quelli derivanti da fabbisogni emergenti in corso d'anno, non rilevati al momento della definizione dello schema di piano annuale, dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante procedure negoziate, a trattativa privata, secondo la vigente disciplina dettata dalla normativa statale e regionale.

## Art. 6.

1. Dall'entrata in vigore del regolamento da emanare per i fini di cui all'art. 17, comma 1, lettere c), e g), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e comunque non prima del 1° gennaio 1999, non trovano ulteriore applicazione i commi 1 e 3 dell'art. 29 della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111.

2. Sono abrogate le statuizioni contenute nel regolamento regionale 7 dicembre 1995, n. 12, attuative delle disposizioni soppresse od abrogate dagli articoli e commi precedenti.

## Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 aprile 1998

FALCONIO

98R0536

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 24.

**Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36/1994».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Gestione impianti di depurazione*

1. L'art. 5 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2, è così integrato dopo le parole «nuova occupazione» si aggiunge «e delle risorse professionali esistenti sul territorio».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 aprile 1998

FALCONIO

98R0537

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 25.

**Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, in conformità allo statuto regionale nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle province, ai comuni e alle comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.

## Art. 2.

*Ambito del conferimento di funzioni*

1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernono tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato nonché di enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

## Art. 3.

*Attribuzione delle funzioni a comuni, province e comunità montane*

1. Le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 sono attribuite ai comuni, alle province e alle comunità montane, fatta eccezione soltanto per quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 4.

2. L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente articolo è effettuata, previa verifica della necessità della loro permanenza in capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione della presente legge, approvati dal Consiglio regionale, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sentite le associazioni degli enti locali.

3. I regolamenti di esecuzione sono emanati nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997.

4. I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione e, al fine di pervenire alla completa applicazione dei principi richiamati al comma 3, possono provvedere anche ad una diversa allocazione delle funzioni già conferite nelle stesse materie a province, comunità montane e comuni.

## Art. 4.

*Competenze riservate alla Regione*

1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento esercita le funzioni concernenti:

- l'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
- la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.

2. L'individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo, ricomprese nella lett. c) del comma 1 è effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge approvato dal Consiglio regionale, sentite le associazioni degli enti locali.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, le funzioni in materia di agricoltura, foreste e alimentazione sono esercitate direttamente dalla Regione o attraverso l'agenzia regionale di sviluppo agricolo, in base alle leggi regionali vigenti.

## Art. 5.

*Risorse umane finanziarie e strumentali*

1. Con deliberazioni della Giunta regionale si provvede al trasferimento ai comuni, alle province e alle comunità montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il trasferimento decorre dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivo alla data di attribuzione delle funzioni agli enti locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 aprile 1998.

FALCONIO

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 26.

**Assegnazione di contributi al comune di Isola del Gran Sasso interessato alle celebrazioni del Giubileo 2000 per interventi di completamento, ammodernamento e sistemazione acquedotti, fognature, opere igienico sanitarie e connesso arredo urbano.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità, soggetto e settori d'intervento*

La regione Abruzzo concede, un contributo annuale costante di L. 300.000.000 (trecento milioni) ventennale ai fini dell'assunzione di mutui per il completamento, l'ammodernamento, la sistemazione di acquedotti, fognature, opere igienico sanitarie e connesso arredo urbano nel comune di Isola del Gran Sasso interessato da mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio inerenti la celebrazione del Grande Giubileo dell'anno 2000.

La regione Abruzzo concede altresì allo stesso comune di Isola del Gran Sasso e per le stesse finalità di cui al comma 1, un contributo in conto capitale di L. 300.000.000 (trecento milioni) aggiuntivo a quello già previsto al comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario in corso.

## Art. 2.

*Contributi regionali*

I contributi di cui all'art. 1, comma 1, determinato in misura non superiore al 70% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP., sono corrisposti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo.

Se il comune di Isola del Gran Sasso è privo di cespiti delegabili, il contributo concesso costituisce l'intera rata di ammortamento del mutuo ventennale.

A tal fine va presentata alla Regione - Settore LL.PP. - certificazione a firma del segretario comprovante l'impossibilità di assunzione di mutui con fondi del bilancio comunale per carenza di cespiti delegabili.

## Art. 3.

*Assunzione mutuo*

Per il finanziamento delle opere ammesse al contributo ai sensi dell'art. 1 il comune di Isola del Gran Sasso deve contrarre un mutuo con la cassa DD.PP. o con altri istituti di credito abilitati, ferma restando la misura di contributo costante di durata massima ventennale.

Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso ed impegnato il relativo contributo regionale, sulla scorta della presentazione: adesione di massima della concessione del mutuo rilasciata dall'istituto mutuante;

deliberazione comunale di assunzione del mutuo;

deliberazione comunale di approvazione del progetto esecutivo delle opere con relativo quadro economico senza l'invio di elaborati grafici.

I contributi in semestralità sono corrisposti direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o nell'atto di concessione.

L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui al decreto ministeriale Tesoro del 1º dicembre 1995, trasmessa dai comuni direttamente all'istituto mutuante.

Il saldo del mutuo è erogato dall'istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione-comune — nel rispetto della normativa vigente — approvato dall'Amministrazione comunale ed omologato con atto del dirigente della struttura competente del Settore LL.PP. e politica della casa.

#### Art. 4.

##### *Contributo in conto capitale*

Il contributo in conto capitale concorre ad attivare il finanziamento dell'intero costo delle opere da realizzare per un importo non superiore al 70% della spesa.

Il contributo in conto capitale viene liquidato, su disposizione del dirigente della struttura competente, nel modo seguente:

- 1) per il 50%, su presentazione da parte del legale rappresentante del comune del certificato di inizio dei lavori;
- 2) per il 40% alla presentazione della deliberazione, con la quale il comune, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta la spesa del 50% del costo dell'opera;
- 3) per il rimanente 10% con ordinanza del dirigente della struttura competente, alla conclusione dei lavori a seguito di presentazione da parte del comune di Isola del Gran Sasso, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Regione e comune.

L'accredito degli acconti viene effettuato su apposito conto speciale vincolato, a favore del comune di Isola del Gran Sasso.

#### Art. 5.

##### *Spesa ammessa a contributo*

Sono ammesse a contributo tutte le spese che concorrono a determinare il costo delle opere da realizzare previsto nel quadro economico ivi comprese la direzione e il collaudo dei lavori.

Il comune di Isola del Gran Sasso progetta ed esegue le opere ammesse a contributo ed assume a suo carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo-contabile.

#### Art. 6.

##### *Termini temporali, prescrizioni e vincoli*

Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano appaltati entro nove mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

Tale termine può per gravi e comprovati motivi essere prorogato con provvedimento di Giunta regionale.

Il comune di Isola del Gran Sasso è tenuto a trasmettere alla Regione, entro due anni, dalla data dell'appalto dei lavori, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Trascorso tale termine con provvedimento del dirigente regionale competente si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese sostenute e documentate dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori.

Gli amministratori, i funzionari ed il tesoriere del comune di Isola del Gran Sasso assumono diretta e solida responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

#### Art. 7.

##### *Pareri tecnici*

I progetti esecutivi delle opere e i loro varianti devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A., Settore LL.PP., ai sensi della legge regionale n. 43/1979, quando l'importo dei lavori superi i tre miliardi di lire.

Le varianti progettuali relative ai lavori superiore a tre miliardi, anche suppletive o di completamento, consentite dalle vigenti norme che non comportino scelte tecniche-operative, innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Settore lavori pubblici.

Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta avanzata al Servizio tecnico del Settore LL.PP. e politica della casa, decorso infruttuosamente tale termine si prescinderà dal parere stesso.

Nessun ulteriore parere regionale è richiesto per il successivo affidamento, consegna ed esecuzione delle opere.

Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico del comune, che ne curerà la copertura con propri fondi.

L'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei competenti organi del comune equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.

#### Art. 8.

##### *Utilizzazione somme disponibili*

Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, il comune di Isola del Gran Sasso, nel rispetto della normativa vigente, può utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite dandone comunicazione anche alla Regione.

#### Art. 9.

##### *Monitoraggio ed indagini*

Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, il comune di Isola del Gran Sasso è tenuto a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento.

#### Art. 10.

##### *Collaudazione e vigilanza*

La nomina della Commissione di collaudo, anche in corso d'opera, è di esclusiva competenza della Giunta regionale — su proposta del settore LL.PP. — ai sensi della legge regionale 17 novembre 1976, n. 62, quando l'importo dei lavori supera i tre miliardi di lire, per importi inferiori provvede direttamente il comune interessato alla nomina del collaudatore scegliendo fra quelli iscritti all'albo regionale.

Nel caso di lavori che comportano nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 1.000.000.000 è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

La struttura regionale competente esercita la sorveglianza sulle opere anche tramite i servizi del genio civile ed il servizio tecnico del settore LL.PP. e politica della casa.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

All'onere di cui all'art. 1 della presente legge valutato in lire 600 milioni per il 1998 si provvede:

(*Omissis*).

L'onere di L. 300.000.000 di cui al comma che precede costituisce limite di impegno e viene iscritto nei bilanci successivi per tutta la durata del mutuo, attraverso legge di bilancio.

L'onere di L. 300.000.000 in conto capitale, cui al comma che precede costituisce limite di impegno solo limitatamente all'esercizio finanziario 1998.

Per gli esercizi successivi al 1998 relativamente agli oneri di cui al primo comma del presente articolo, lo stanziamento sarà determinato dalle annuali leggi di bilancio.

Gli oneri derivanti dalla presente legge verranno iscritti nel bilancio regionale per la durata ventennale dei mutui.

Art. 12.

*Norma di rinvio*

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Art. 13.

*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 aprile 1998

FALCONIO

98R0539

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 27.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1995, n. 134, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, avente per oggetto: «Istituzione del fondo regionale della montagna».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2-bis della legge regionale 1° dicembre 1995, n. 134, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, è così sostituito:

«Art. 2-bis. — 1. Le comunità montane, entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione delle risorse annuali loro attribuite, che dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedono ad adottare, specifici programmi di intervento di cui all'art. 1, comma quarto, e all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, avendo particolare attenzione alla gestione associata dei servizi di interesse locale.

2. Detti programmi devono contenere modalità e termini di esecuzione e formare oggetto di apposita deliberazione consiliare da trasmettere in copia alla Giunta regionale, settore enti locali, munita degli estremi di esecutività.

3. L'incompatibilità dei programmi deliberati con le finalità della normativa di cui al comma primo, comporterà la restituzione delle somme relative, con provvedimento della Giunta regionale.

4. Le comunità montane sono tenute a comunicare alla Giunta regionale, settore enti locali, lo stato di attuazione dei programmi entro e non oltre mesi sei dalla relativa attivazione.

5. Alla liquidazione ed erogazione delle risorse attribuite si provvederà come segue:

1) il settanta per cento della quota di riparto annuale attribuita ad ogni singola comunità montana, con provvedimento della Giunta regionale;

2) il rimanente trenta per cento della quota di riparto annuale attribuita ad ogni singola comunità montana, quale saldo, con atto formale del responsabile del servizio competente, alla presentazione da parte dell'ente beneficiario di una dichiarazione contenente:

a) attestazione, a firma del rappresentante legale dell'ente, dell'avvenuta e completa esecuzione degli interventi e dell'avvenuta liquidazione delle spese relative per un importo pari all'ottanta per cento della somma erogata in precedenza;

b) dichiarazione, a firma del responsabile dell'ente, di corrispondenza degli interventi predetti a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

6. Il programma deve essere completato entro il termine di quattordici mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ancorché successivamente variato.

7. Entro due mesi dal predetto termine l'ente deve presentare:

a) piano finanziario riapogativo relativo al programma di interventi realizzato, a firma del responsabile finanziario dell'ente. Qualora siano da effettuarsi collaudi, entro la stessa scadenza ne dovrà essere data comunicazione alla struttura regionale competente. In tal caso il piano finanziario riapogativo dovrà essere presentato entro quattro mesi dal predetto termine di completamento del programma corredato dalla documentazione comprovante l'effettuazione del collaudo;

b) relazione illustrativa dei risultati conseguiti a firma del responsabile dell'ente.

8. Il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la restituzione delle somme non ancora rendicontate, da rivalere sulle successive risorse non ancora attribuite, con provvedimento della Giunta regionale.

9. Eventuali proroghe delle scadenze indicate ai precedenti commi potranno essere autorizzate dalla Giunta regionale, solo in presenza di eventi eccezionali e/o di cause di forza maggiore e sino ad un massimo di mesi sei. In ogni caso l'ente beneficiario interessato dovrà far pervenire alla struttura regionale competente specifica richiesta, entro la scadenza prevista per il completamento dei programmi».

Art. 2.

*Norme finali e transitorie*

1. Le parole «Per gli esercizi 1997 e 1998» di cui all'art. 4-bis, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1995, n. 134, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, sono sostituite come di seguito: «Per gli esercizi 1997, 1998 e 1999».

2. Le parole «per il biennio 1997/1998», di cui all'art. 4-bis, comma 5, della legge regionale 1° dicembre 1995, n. 134, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, sono sostituite come di seguito: «per il triennio 1997/1998/1999».

3. Il comma 7 dell'art. 4-bis della legge regionale 1° dicembre 1995, n. 134, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, è così sostituito:

«7. Le risorse nazionali e regionali, riferite agli esercizi 1997, 1998 e 1999, saranno ripartite ed attribuite alle comunità montane, con provvedimento della giunta regionale e secondo i parametri di cui al comma 6, per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, avendo particolare attenzione alla gestione associata dei servizi di interesse locale».

4. La presente legge si applica anche per le risorse impegnate per l'esercizio 1997.

5. Per il solo esercizio 1997, il mancato adempimento di quanto prescritto dall'art. 1, comma 7, lettere a) e b), della presente legge, entro e non oltre il 31 dicembre 1999, comporterà la riduzione del 10% delle risorse attribuite, riferite all'esercizio 1997, che verranno recuperate con provvedimento della Giunta regionale, sulle successive risorse che verranno ripartite ed attribuite sui futuri esercizi e comunque entro l'esercizio 2000.

## Art. 3.

*U r g e n z a*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 aprile 1998

FALCONIO

98R0540

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 28.

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1996, n. 26, relativa ad opere acquedottistiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1996, n. 26, relativa a opere acquedottistiche è differito al 31 dicembre 1999.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 aprile 1998

FALCONIO

98R0541

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 19/1977, 68/1978 e n. 60/1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale n. 69/1978 è sostituito dal seguente:

1. Le Aziende U.S.L. della Regione corrispondono mensilmente ai soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico o a controlli clinico laboratoristici, nei servizi nefroemodialitici delle strutture sanitarie regionali i seguenti rimborsi:

a) L. 10.000 forfettarie per i pazienti residenti o domiciliati nel comune ove è ubicato il centro dialisi;

b) un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi, dalla residenza o domicilio alla sede di servizio emodialitico, somma almeno pari alla quota forfettaria stabilita al punto a).

I contributi di cui al presente comma non sono dovuti a coloro che fruiscono del trasporto effettuato dall'Azienda U.S.L.

Qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefroemodialitici che il paziente necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza, il servizio di trasporto è assicurato dall'Azienda U.S.L. di appartenenza anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato.

Analoghe prestazioni sono estese ai pazienti in dialisi domiciliare extracorporea ed ai pazienti in dialisi peritoneale.

1-bis. Le Aziende U.S.L. della regione provvedono al rimborso di sedute dialitiche effettuate presso strutture private, da pazienti residenti nella Regione Abruzzo e temporaneamente fuori dalla stessa, ed impossibilitati ad eseguirle presso presidi pubblici, limitatamente ad un periodo di giorni 30 (trenta).

Il rimborso viene effettuato a tariffe in vigore presso i centri di dialisi pubblici della Regione.

A corredo della richiesta di rimborso, il paziente presenta alla U.S.L. di residenza una domanda con dichiarazione di impossibilità a soddisfare la richiesta del medesimo, rilasciata dalla U.S.L. in cui ricade il centro dialitico pubblico presso cui egli ha soggiornato.

2. Le Aziende U.S.L. della Regione forniscono prodotti dietetici iproteici fino ad un importo massimo di L. 40.000 mensili per ciascun paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in terapia conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera o universitaria, al fine di prevenire uremia cronica terminale. Tale importo è elevato a L. 60.000 mensili a favore dei pazienti che fruiscono di esenzione totale del ticket.

3. La Giunta regionale attraverso le Aziende U.S.L. corrisponde per ogni mese un assegno di L. 250.000, con integrazione di L. 20.000 per ogni figlio a carico minore di anni 18, a tutti coloro il cui reddito lordo effettivo non superi per nucleo familiare L. 60.000.000 più L. 2.000.000, per ogni figlio minore di anni 18 a carico, con esclusione dei conviventi, così come risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi o documentazione quipollente.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la determinazione dei rimborsi forfettari, del limite del reddito e dell'assegno mensile di cui ai commi precedenti possono essere variati con effetto dal primo gennaio successivo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del componente del settore sanità ed igiene.

#### Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale n. n. 19/1977 e sue successive modificazioni è così sostituito:

1. La Giunta regionale, attraverso le Aziende U.S.L., concede rimborso e sussidi ai nefropatici che si sottopongono alle tipizzazioni tissutali, ai trapianti renali, ai controlli periodici, agli interventi e/o per i ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze:

a) rimborso totale delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal paziente con mezzi pubblici per sottoporsi alle prestazioni di cui al presente articolo e delle spese di spedizione di prelievi biologici connessi con le prestazioni di cui al presente articolo. Se effettuate con mezzi propri, il rimborso viene determinato ai sensi dell'art. 1, punto b) della presente legge;

b) sussidio di L. 4.300.000 per ogni intervento di trapianto indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, a seguito della presentazione di idonea documentazione;

c) il sussidio mensile di cui all'art. 1, comma 3 della presente legge eventualmente goduta dal paziente viene prorogato per i dodici mesi successivi alla data del trapianto.

2. I rimborsi ed i sussidi per le prestazioni di cui al presente articolo sono integrativi degli oneri a carico della Regione, ove non rimborsabili ad altro titolo.

3. La misura degli importi di cui al presente articolo può essere aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'aumento del costo della vita, secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

#### Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in L. 2.000.000.000, ed in via straordinaria per il solo esercizio 1998, le somme sono utilizzate per le spese già sostenute relative all'esercizio 1997.

2. Agli oneri quantificati come al comma che precede, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento già iscritto in bilancio al pertinente cap. 81592 dello stato di previsione della spesa.

3. Le provvidenze sono corrisposte nei limiti delle disponibilità finanziarie e con eventuale riduzione proporzionale degli importi stabiliti in base alla presente legge.

4. Per gli interventi previsti all'art. 1, lettere a) e b), e comma 1-bis e all'art. 2, comma 1, lettera a), della presente legge ed ai conseguenti oneri, si provvede con le quote del Fondo Sanitario Regionale parte corrente assegnate alle singole Aziende U.S.L.

#### Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 aprile 1998

FALCONIO

98R0542

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1998, n. 30.

**Interpretazione autentica legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci).**

(Pubblica nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 8 del 15 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Con effetto dell'entrata in vigore della legge regionale n. 94 del 16 ottobre 1996, gli articoli 12, 13, 18 della stessa norma sono interpretati nel senso che la dizione «Servizio F.P.» in essi contenuta è da intendersi «Settore formazione professionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 aprile 1998

FALCONIO

98R0543

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 31.

«**Modifiche alla legge regionale 1° giugno 1996, n. 29, sull'istituzione dell'agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo.**»

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni*

1. Alla legge regionale 1° giugno 1996, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è così modificato:

Il secondo capoverbo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il piano propone, tra l'altro, le soluzioni più efficienti fra gestione diretta da parte dell'agenzia ed altre forme gestionali, con previsioni di spesa per finanziamenti finalizzati ad agevolare tali soluzioni. In attesa della definizione di tale piano, l'agenzia può disporre il distacco di proprio personale presso i centri di ricerca ai quali partecipa e ne può finanziare programmi annuali di ricerca e di attività».

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

«16. L'agenzia può, altresì, promuovere la costituzione e partecipare a consorzi, società ed organismi vari per la migliore realizzazione dei propri compiti di istituto, previa autorizzazione della Giunta regionale»;

b) l'art. 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - Controlli.

1. Il dirigente dell'ARSSA incaricato per la formazione delle delibere dell'Agenda attesta la legittimità e la regolarità formale delle stesse.

2. Tutte le deliberazioni assunte dagli organismi di amministrazione dell'ARSSA vanno pubblicate all'albo dell'agenzia e trasmesse al settore agricoltura, foreste ed alimentazione della Giunta regionale entro tre giorni dalla loro adozione. Esse diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo dell'agenzia, salvo che nel predetto periodo il componente la Giunta regionale delegato all'agricoltura non disponga la sospensione, la richiesta di chiarimenti o l'annullamento dell'atto per contrasto con gli indirizzi programmatici del settore agricoltura della Regione. I provvedimenti di sospensione o di annullamento possono essere comunicati all'ARSSA anche a mezzo telematico.

3. Il computo della decorrenza dei termini previsti per l'esercizio del controllo di cui al precedente comma è sospeso dall'8 al 21 agosto e dal 23 dicembre al 1° gennaio»;

c) il comma 3 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo adottati dall'agenzia sono inviati quindici giorni prima del termine per la presentazione dei documenti, previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, al settore agricoltura della Giunta regionale che dopo aver espresso un proprio parere circa la coerenza dei documenti in esame con gli indirizzi programmatici della Regione in materia agricola, lo trasmette al settore bilancio per gli adempimenti di cui agli articoli 33 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, ovvero, in caso rilevi incoerenza, restituisce il bilancio all'agenzia perché lo adegui ai rilievi formulati entro dieci giorni dall'avvenuta restituzione»;

d) al comma 2, dell'art. 21 il riferimento «di cui al comma 14 dell'art. 2 della presente legge» va modificato in «di cui al comma 15 dell'art. 2 della presente legge»;

e) il comma 2 dell'art. 22 è così sostituito:

«2. Tale commissione è composta di nove membri: quattro indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, due dalle associazioni cooperative, uno dalle associazioni degli industriali per il settore agroalimentare, uno dalle associazioni regionali dei consumatori, uno dai parchi e riserve naturali. Qualora si renda necessario una concertazione tra gli enti e le associazioni, per la concordata designazione dei propri rappresentanti in seno alla commissione, la Giunta regionale, verificato l'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo, provvede direttamente ad individuare i componenti della commissione tra i nominativi segnalati da ciascun ente e da ciascuna associazione. La commissione è nominata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura»;

f) al comma 2 dell'art. 23 il riferimento «legge 18 luglio 1931, n. 387» è da rettificare in «legge 18 giugno 1931, n. 987».

Art. 2.

*Interpretazione*

1. L'art. 12 comma 1 della legge regionale 1° giugno 1996, n. 29 è interpretato autenticamente nel senso che l'emolumento mensile ivi previsto deve essere calcolato comprendendo in esso tutte le spettanze dovute al consigliere regionale, ivi compreso il rimborso spese di trasporto e diaria, calcolato secondo la legislazione speciale vigente per i consiglieri regionali.

Art. 3.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 1998

VERTICELLI

98R0544

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1998, n. 23.

**Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 23 del 1º agosto 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
PRINCIPI FONDAMENTALICapo I  
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1.  
Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'art. 3 del proprio statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

## Art. 2.

*Attuazione normativa nazionale e comunitaria*

Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione delle convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.

Capo II  
TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E DEGLI AMBIENTI

## Art. 3.

*Tutela della fauna selvatica*

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.

## Art. 4.

*Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE*

1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente art. 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.

2. Tutte le isole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere, conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come zone a protezione speciale (ZPS) in attuazione della direttiva 92/43 CEE. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente comma 1.

## Art. 5.

*Specie tutelate*

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicenti.

2. La Regione, in armonia con le direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'art. 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.

3. È vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge.

4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.

5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.

6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (*Myocastor coypus*) e alle arvicole.

## Art. 6.

*Cattura e abbattimento autorizzati*

1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'art. 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'art. 9, ha facoltà di:

a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;

b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;

c) autorizzare osservatori ornitologici, istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupano dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;

d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare;

e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;

f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficienza dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall'assessore della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.

4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto nazionale della fauna selvatica.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità europea, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva CEE 79/409.

### Capo III

#### ORGANI PREPOSTI AL GOVERNO DELLA FAUNA SELVATICA E ALL'ESERCIZIO VENATORIO

#### Art. 7.

##### Organi di tutela

1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:

- a) l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- b) il comitato regionale faunistico;
- c) le province;
- d) i comitati provinciali faunistici;
- e) i comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

#### Art. 8.

##### Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente

1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, della azienda delle foreste demaniali della Regione e del comitato regionale faunistico di cui all'art. 10.

#### Art. 9.

##### Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito dell'assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico-consulativa decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali interessati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

7. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.

8. Qualora il personale in servizio presso l'amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.

9. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

#### Art. 10.

##### Comitato regionale faunistico - Composizione

1. È istituito, presso l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consulativo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.

2. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;
- c) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole;
- d) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
- e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli atenei dell'isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
- f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da ciascuna delle province sarde;
- g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

l) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato;

m) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

n) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.

4. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Ai componenti il comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

#### Art. 11.

##### Compiti del comitato regionale faunistico

1. Il comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio.

2. Il comitato regionale faunistico esprime parere:

a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;

b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;

c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;

d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge;

e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente;

f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;

h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

3. Il comitato regionale faunistico formula proposte:

a) sulla vigilanza venatoria;

b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;

c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.

4. Il comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

#### Art. 12.

##### Compiti delle province

1. Alle province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge.

2. Le province si avvalgono, quali organi tecnico-consulativi, dei comitati provinciali faunistici.

3. Le province, in particolare, provvedono:

a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio

b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;

c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;

d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;

f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;

g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;

h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;

i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza;

l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagini in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;

m) a rilasciare i certificati di abitazione venatoria;

n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;

o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.

4. La Regione trasferisce alle province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e per il funzionamento dei comitati provinciali faunistici, di cui all'art. 13, e delle commissioni per l'abitazione venatoria di cui all'art. 45.

#### Art. 13.

##### Comitati provinciali faunistici

1. I comitati provinciali faunistici di cui al comma 2 dell'art. 12 assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria.

2. In particolare:

a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale;

b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;

c) formulano proposte in ordine all'ammissione di idonee specie selvatiche;

d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.

#### Art. 14.

##### Composizione del comitato provinciale faunistico

1. Il comitato provinciale faunistico è composto:

a) dall'assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

e) da un responsabile dei servizi veterinari delle aziende U.S.L. della Provincia;

f) da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno;

g) dai coordinatori degli ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricompresi nella provincia.

#### Art. 15.

##### *Istituzione del comitato provinciale faunistico*

1. Il comitato provinciale faunistico è istituito dalla provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa amministrazione provinciale.

2. Le sedute del comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

4. I componenti il comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del consiglio provinciale.

5. Ai componenti il comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

#### Art. 16.

##### *Compiti dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia*

1. I comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dell'A.T.C.

2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'assessorato della difesa dell'ambiente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.

#### Art. 17.

##### *Composizione ed istituzione dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.*

1. Il comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;

d) due rappresentanti designati dalla provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei comuni;

e) il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda U.S.L. competente per territorio con funzioni consultive.

2. Il comitato è nominato dalla provincia competente per territorio. Se l'A.T.C. si estende nel territorio di più province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'A.T.C.

3. I componenti il comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del consiglio provinciale.

4. Le prestazioni dei componenti il comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.

#### Art. 18.

##### *Funzionamento del comitato direttivo dell'A.T.C.*

1. All'atto dell'insediamento i componenti il comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il presidente. Le sedute del comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del comitato. In tal caso l'amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al comitato.

#### Capo IV

##### PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

#### Art. 19.

##### *Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale*

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica predisporre la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

#### Art. 20.

##### *Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale*

1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

2. Le province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

3. In caso di inerzia da parte delle province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.

4. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle province, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio.

5. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della commissione consultiva competente in materia.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.

7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio.

#### Art. 21.

##### *Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale*

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle culture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:

1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;

4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predefinita dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;

5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;

6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agriturismo-venatorie;

c) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia;

d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.;

e) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'art. 87, relativamente a:

1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

3) i finanziamenti da erogarsi alle province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;

f) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera e) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;

g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

#### Art. 22.

##### *Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie*

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale

della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

#### Art. 23.

##### *Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura*

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiazione naturale.

2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.

4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento.

5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.

#### Art. 24.

##### *Zone temporanee di ripopolamento e di cattura*

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.

3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'art. 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.

#### Art. 25.

##### *Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee*

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge.

4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'art. 24, è disposta con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione.

6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

#### Art. 26.

##### *Opposizione*

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel *Bollettino ufficiale* della Regione. L'assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il comitato regionale faunistico.

#### Art. 27.

##### *Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura*

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle province, dai comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'azienda delle foreste demaniali che è pertanto autorizzata ad utilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse.

3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle province, o per delega delle stesse dai comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso assessorato.

#### Art. 28.

##### *Utilizzo dei terreni dell'azienda regionale delle foreste demaniali*

1. I terreni di proprietà dell'azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.

#### Art. 29.

##### *Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica*

1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato

naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico-regionale.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.

3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'art. 39 della presente legge.

#### Art. 30.

##### *Allevamenti*

1. L'assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta «Allevamento di fauna selvatica - Divieto di caccia». La tabellazione non si applica nel caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali.

5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 5.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.

9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 31.

##### *Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie*

1. L'amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari e conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.

5. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consultiva competente e del comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.

6. L'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consultiva competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

#### Art. 32.

##### *Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie*

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'assessorato della difesa dell'ambiente.

2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della commissione consultiva competente e del comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusivamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2.

4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepore sarda al di fuori della stessa azienda.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 6 dell'art. 31 disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda.

6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.

#### Art. 33.

##### *Centri faunistici attrezzati*

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.

2. I centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

#### Art. 34.

##### *Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie*

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgono altre attività economiche compatibili.

2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.

#### Art. 35.

##### *Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie*

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico-venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari.

#### Art. 36.

##### *Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie*

1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 38.

#### Art. 37.

##### *Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie*

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 45.

## Art. 38.

*Addestramento e allenamento cani*

1. Le province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agrituristico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

## Art. 39.

*Tabelle segnaletiche*

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistiche-venatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.

2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1 se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

## TITOLO II

## ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

## Capo I

## ESERCIZIO DELLA CACCIA - MEZZI - REQUISITI

## Art. 40.

*Esercizio di caccia*

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 41.

2. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in atteggiamento di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.

## Art. 41.

*Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 della presente legge.

6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

## Art. 42.

*Requisiti per l'esercizio della caccia*

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'art. 43, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

## Art. 43.

*Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione*

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni provincia, e composta dal presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:

- legislazione venatoria;
- zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
- armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
- tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
- norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti comini.

#### Art. 44.

##### *Nomina e durata della commissione*

1. La commissione di cui all'art. 43 è presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia o suo sostituto.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia.

3. Il provvedimento di nomina della commissione prevede altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. Ai componenti la commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

#### Art. 45.

##### *Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia*

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo art. 46.

2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.

3. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

#### Art. 46.

##### *Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia*

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della giunta regionale tramite i sindaci dei comuni e per i non residenti tramite l'assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Gli interessati devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda diretta al Presidente della giunta regionale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una copia della domanda in carta libera per l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

c) copia autenticata delle polizze assicurative;

d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'art. 87.

4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1<sup>o</sup> aprile ed il 31 maggio, al Presidente della giunta regionale tramite l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla regione di residenza.

5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

6. L'autorizzazione regionale contiene come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incamerata mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende faunistiche-venatorie sono tenuti a trasmettere all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

9. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

#### Art. 47.

##### *Documenti del cacciatore*

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992.

#### Capo II

##### *SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA*

#### Art. 48.

##### *Specie di fauna selvatica cacciabile*

1. Agli effetti della presente legge ed a fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

##### *Mammiferi:*

- Lepre sarda (*Lepus capensis*);
- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- Volpe (*Vulpes vulpes*);
- Cinghiale (*Sus scrofa*).

##### *Uccelli:*

##### *Stanziali*

- Pernice sarda (*Alectoris barbara*).

##### *Migratori:*

- Fischione (*Anas penelope*);
- Canapiglia (*Anas strepera*);
- Alzavola (*Anas crecca*);
- Germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- Codone (*Anas acuta*);
- Marzaiola (*Anas querquedula*);
- Mestolone (*Anas clypeata*);
- Moriglione (*Aythya ferina*);
- Moretta (*Aythya fuligula*);
- Quaglia (*Coturnix coturnix*);
- Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- Folaga (*Fulica atra*);
- Pavonella (*Vanellus vanellus*);
- Beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*);

Colombaccio (*Columba palumbus*);  
 Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*);  
 Allodola (*Alauda arvensis*);  
 Merlo (*Turdus merula*);  
 Cesena (*Turdus pilaris*);  
 Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
 Tordo sassello (*Turdus iliacus*);  
 Passera mattugia (*Passer montanus*);  
 Passera oltremontana (*Passer domesticus*);  
 Sturno (*Sturnus vulgaris*);  
 Porciglione (*Rallus aquaticus*);  
 Frullino (*Lymnocyrtus minimus*);  
 Pittima reale (*Limosa limosa*);  
 Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);  
 Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

2. È vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'art. 5 della presente legge.

#### Art. 49.

##### Periodo di caccia

1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'art. 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:

- Cinghiale (*Sus scrofa*), dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
- lettera soppressa per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 323 del 24 luglio 1998 che ne ha dichiarato l'illegittimità;
- Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.

2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.

4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.

#### Art. 50.

##### Calendario venatorio

1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

2. Entro il 31 maggio le province, sentiti i comitati provinciali faunistici e i comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.

3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

- le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'art. 49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;
- il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
- ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.

#### Art. 51.

##### Limitazioni e divieti

1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.

2. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il comitato regionale faunistico e le province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

#### Capo III

##### ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DELLA CACCIA PROGRAMMATA

#### Art. 52.

##### Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata (A.T.C.)

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmati (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.

2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico-venatorio regionale dovrà fare riferimento:

- ai con naturali ed alle opere rilevanti;
- alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.

3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più province.

5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 12, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.

6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub-provinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale.

7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia e del comitato regionale faunistico.

#### Art. 53.

##### Gestione dell'A.T.C.

1. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal comitato direttivo di cui all'art. 17.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il comitato direttivo provvede a disciplinare:

- i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli A.T.C.;
- l'assetto delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;

c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;

d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.

4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il comitato direttivo dell'A.T.C., entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:

a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;

b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari;

c) la modifica del cantiere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale;

d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.

5. Il comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunicazione delle proposte all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.

#### Art. 54.

##### Gestione finanziaria dell'A.T.C.

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

2. Le quote di partecipazione sono introitate dal comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.

3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:

a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;

b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.

4. Ogni comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio.

5. Il comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e prevede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.

#### Art. 55.

##### Accesso all'A.T.C.

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e

stanziale nobile. Per gli stessi si può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.

2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C.

3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

4. Il comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'art. 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. Il comitato direttivo dell'A.T.C. provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.

6. La Regione trasmette ad ogni comitato direttivo degli A.T.C. ed alle province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.

7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

#### Art. 56.

##### Ammissione all'A.T.C.

1. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.

3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:

- a) residenti nella provincia ove ha sede l'A.T.C.;
- b) residenti nelle altre province della regione;
- c) residenti in altre regioni.

4. In ogni A.T.C., il comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.

5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.

#### Art. 57.

##### Partecipazione all'A.T.C.

1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al comitato direttivo la quota annuale di cui all'art. 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato direttivo dell'A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.

3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:

- a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;
- b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
- c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal comitato direttivo.

#### Capo IV

##### TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE

#### Art. 58.

##### Divieto di caccia nei fondi rustici

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accetta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.

3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'art. 22, comma 1.

4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'art. 61, sono tenuti a notificare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

#### Art. 59.

##### Risarcimento danni

1. I danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.

2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento.

3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

#### TITOLO III

##### DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI

#### Capo I

##### DIVIETI

#### Art. 60.

##### Divieto di uccellazione

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellazione.

#### Art. 61.

##### Divieti

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;

c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;

d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: «Zona militare - Divieto di caccia» - «Monumento ... - Divieto di caccia»;

f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatori negli specchi o corsi d'acqua;

l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;

m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 km/h;

n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

g) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;

r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;

s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;

t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo i casi previsti dall'art. 6 della presente legge;

u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;

v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 6;

z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;

cc) l'uso di armi munite di silenziatore;

dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;

ee) l'uso del furetto;

ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;

ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.

2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnalare d'allarme.

#### Art. 62.

##### *Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione*

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicina-

mento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 63.

##### *Immissione di fauna selvatica estranea*

1. È sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale faunistico.

#### Art. 64.

##### *Divieto di detenzione di fauna selvatica viva*

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'assessorato della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecnico sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

#### Art. 65.

##### *Imbalsamazione e conciatura*

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

2. È sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.

3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

#### Art. 66.

##### *Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta*

1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.

2. È vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.

3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.

4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agriturismo-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria.

#### Art. 67.

##### *Divieto di commercio di fauna selvatica viva*

1. È sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate e per i centri pubblici e

privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.

## Art. 68.

*Divieto di caccia vagante nei terreni in attuazione di coltivazione*

1. È vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attuazione di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attuazione di coltivazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliatura fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.

3. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attuazione di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

## Art. 69.

*Divieto di caccia in valle da pesca*

1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente e i circondari con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 39 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta «Valle da pesca - Divieto di caccia».

2. I terreni di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

## Art. 70.

*Divieto di caccia in aree particolari*

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salvo le eccezioni di cui agli articoli 29 e 30, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

2. È considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a gole, anche se di uso pubblico, che le attraversano.

3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

## Art. 71.

*Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia*

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'art. 38, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'A.T.C. competente per territorio.

2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusioni dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.

## Capo II

## ATTIVITÀ DI VIGILANZA

## Art. 72.

## Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

- a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel comitato regionale faunistico o nei comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'art. 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, è rilasciato da una commissione nominata dall'assessore della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:

- a) due rappresentanti designati dall'assessore della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste e di tutela degli animali, scelto dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientaliste e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.

4. Ai componenti la commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987 (cap. 02102).

## Art. 73.

*Poteri degli addetti alla vigilanza*

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della legge n. 157 del 1992.

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex art. 30 della legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da art. 74, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per conoscenza all'A.T.C. competente territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), della legge n. 157 del 1992, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva

provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale, in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona che è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo dovuto deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli istituti universitari e di ricerca o a musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quanto altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

### Capo III S A N Z I O N I

#### Art. 74. S a n z i o n i

1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 se trattata di specie migratoria e da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 se trattata di specie stanziale. Viene altresì sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di L. 50.000 a capo per la specie migratoria, di L. 500.000 a capo per la specie stanziale e di L. 1.000.000 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue altresì la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.

4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 31 della legge n. 157 del 1992.

5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'art. 31 della legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 in quanto compatibili.

7. Qualora le aree di cui all'art. 61, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'art. 39, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.

#### Art. 75. T a b e l l a z i o n e i r r e g o l a r e

1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

#### Art. 76. P r o c e d i m e n t i p e r l e s a n z i o n i

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale faunistico.

2. Il comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del comitato.

#### Art. 77. M a n c a t o p a g a m e n t o d e l l e s a n z i o n i

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente capo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.

#### Art. 78. I n a s p r i m e n t o d e l l e s a n z i o n i

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

### TITOLO IV T A S S E S U L L E C O N C E S S I O N I R E G I O N A L I I N M A T E R I A D I C A C C I A

#### Art. 79.

##### *Atti soggetti a tassa di concessione regionale*

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 80 e nelle misure indicate nell'art. 87:

a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'art. 43;

b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'art. 45;

c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'art. 31;

d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agrituristico-venatorie, di cui all'art. 31;

e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'art. 29;

f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'art. 30, con esclusione di quelli amatoriali.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

c) ai finanziamenti da erogarsi alle province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.

#### Art. 80.

##### *Tempi di corresponsione delle tasse*

1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio.

2. La tassa per l'esercizio venatorio, per gli anni successivi al primo, deve essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.

3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti.

La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

#### Art. 81.

##### *Esenzione dalle tasse*

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'A.T.C.

2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

#### Art. 82.

##### *Modalità di versamento*

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla tesoreria della Regione.

#### Art. 83.

##### *Riscossione coattiva delle tasse*

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 84.

##### *Mancata corresponsione*

1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

#### Art. 85.

##### *Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione*

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassadi concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono rimosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

#### Art. 86.

##### *Accertamento delle violazioni*

1. Le violazioni delle norme di cui all'art. 85 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la

vigilanza ai sensi del capo II del titolo III della presente legge e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di quindici giorni, ovvero a presentarsi nello stesso termine le sue deduzioni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

#### Art. 87.

##### *Importi delle tasse*

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'art. 79, sono così determinati:

a) abilitazione all'esercizio venatorio: tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottotitolo I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio: tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottotitolo I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie:

tassa di istituzione: L. 500.000;

tassa di esercizio annuale: per ha L. 2.000;

tassa di rinnovo: L. 500.000;

d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie:

tassa di istituzione: L. 300.000;

tassa di esercizio annuale: per ha L. 2.000;

tassa di rinnovo: L. 300.000;

e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali:

tassa di istituzione: L. 600.000;

tassa di rinnovo: L. 600.000.

#### Art. 88.

##### *D e l e g a*

1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore generale dell'assessorato alla firma degli atti previsti dal presente titolo.

2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi dell'assessorato alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente titolo.

#### Art. 89.

##### *Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione*

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

#### TITOLO V

### DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE - DISPOSIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI VENATORIE

#### Art. 90.

##### *Strumenti per la formazione del piano*

1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede, a dotarsi di tutto il materiale tecnico-scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazioni scientifiche.

3. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel comma 1.

#### Art. 91.

##### *Programmi educativi*

1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione, dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.

#### Art. 92.

##### *Corsi e borse di studio*

1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.

2. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.

#### Art. 93.

##### *Riconoscimento delle associazioni venatorie*

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del pre-

sidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti:

- abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
- posseggano un efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;
- abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
- prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

#### Art. 94.

##### *Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale*

1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 95.

##### *Compiti del Corpo forestale*

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello *status* della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.

#### TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

#### Art. 96.

##### *Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32*

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978.

2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'art. 22 della stessa legge.

3. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui alla stessa legge regionale n. 32 del 1978.

4. L'amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli articoli 31 e 34 della presente legge la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

## Art. 97.

*Limitazioni nelle zone autogestite*

1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.

2. I presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale distinti e migratoria, per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.

3. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano.

4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'art. 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale. In caso di approvazione della trasformazione, la relativa autorizzazione ha validità decennale ai sensi del comma 2 dell'art. 31.

## Art. 98.

*Sospensione delle nuove autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.

2. Il riacquisto di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

## Art. 99.

*Proroga dei comitati provinciali della caccia*

1. I comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 32 del 1978, e le commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei comitati provinciali faunistici e delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge.

2. Esauriti i compiti di cui al comma 1, il personale dell'amministrazione regionale, già in servizio presso i comitati provinciali della caccia, è assegnato in posizione di distacco alle rispettive province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.

3. Il distacco è disposto con provvedimento dell'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 e a carico dell'amministrazione regionale.

## Art. 100.

*Proroga del comitato regionale faunistico*

1. Il comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge.

## Art. 101.

*Suppressione dell'ufficio regionale per la fauna*

1. L'ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni e trasferita all'istituto regionale per la fauna selvatica.

2. L'istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale ufficio regionale per la fauna.

3. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'assessore del personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico già in servizio presso lo stesso ufficio ad altre strutture dipendenti dallo stesso assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.

## Art. 102.

*Riconoscimento ex art. 70, legge regionale n. 32 del 1978*

1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'art. 93 della presente legge.

## Art. 103.

*Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica*

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, e concessa dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

## Art. 104.

*Regolamento di attuazione*

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:

a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;

b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;

c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.

## Art. 105.

*Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici*

1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro sessanta giorni, al comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 74.

## Art. 106.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 7.100.000.000 annui e fanno carico ai sottocapitoli del bilancio pluriennale 1996-1998 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/03 è iscritto nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 luglio 1998

PALOMBA

98R0834

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 22.

**Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25 agosto 1998)**(Omissis).*

98R0827

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 23.

**Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25 agosto 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità funzionale degli edifici.

1. Essa si applica:

- a) alle nuove costruzioni;
- b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali.

Art. 2.

*Modalità di calcolo*

1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggetti alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri venticinque, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzione degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata di calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisca parte integrante del progetto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 13 agosto 1998

*Il vice presidente PALESE*

98R0828

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 24.

**Modifica degli articoli 12 e 43 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 «Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25 agosto 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 43 (Aggiudicazione dei lavori) della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, viene così modificato:

«1. Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte all'albo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per

categorie relative all'opera, nell'apposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori a base d'asta non superi lire 500 milioni».

2. All'art. 12, comma 6, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, le parole «avverso tale parere è ammesso ricorso al presidente della giunta» sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 13 agosto 1998

*Il vice presidente: PALESE*

98R0829

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 25.

**Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, art. 38.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25 agosto 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 38 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, le parole «L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17...» sono così sostituite:

«Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17...».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 13 agosto 1998

*Il vice presidente: PALESE*

98R0830

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 26.

**Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25 agosto 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 1998 nelle zone agricole degli strumenti urbanistici generali con esclusione dei fabbricati classificati catastalmente come A1 e A8 e per le unità immobiliari che siano state oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati già rurali o comunque con originaria funzione agricola o abitativa, se non connesso a trasformazioni fisiche comportanti opere che, per loro natura, necessitano di concessione edilizia, e non più necessari alla condizione del fondo o che non presentano più i requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, purché provveda alla variazione nella iscrizione catastale a norma delle predette disposizioni legislative, e successive proroghe ed integrazioni.

2. Le presenti norme prevalgono su quelle in contrasto disposte da precedenti leggi regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 13 agosto 1998

*Il vice presidente: PALESE*

98R0831

**REGIONE CALABRIA**

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1998, n. 10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998-2000 della Regione Calabria (legge finanziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 86 del 30 settembre 1998)

(Omissis).

**IR0848**

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1998, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 86 del 30 settembre 1998)

(Omissis).

**9BR0849**DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 9 8 \*

**L. 3.000**